



Newsletter Aris

n° 715 – 24.02.2026

Milleproroghe: spiraglio di luce per il rinvio di un anno dell'adeguamento delle strutture sanitarie alle nuove norme di sicurezza antincendio

L'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura, con fiducia, il DL Milleproroghe. Risultano accolti due Ordini del Giorno di maggioranza relativi alla proroga dell'adeguamento antincendio per le strutture sanitarie, che impegnano il Governo *“a valutare l'opportunità di completare il quadro delle misure in materia di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 2 del decreto-legge, con l'adozione di ulteriori interventi normativi volti a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una misura volta a prorogare di un anno, rispetto alla scadenza attualmente prevista al 24 aprile 2026, i termini entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture devono presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività, che disciplinano i controlli di prevenzione incendi effettuati dal medesimo Comando, attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio”*. (9/02753-A/38 Testa – FdI; id. 9/02753-A/74 (testo 2) De Bertoldi – Lega).

Naturalmente un ordine del giorno è solo un atto di indirizzo che non produce effetti giuridicamente vincolanti per il Governo, avendo un valore meramente politico. Tuttavia, c'è la speranza che sia ancora possibile il rinvio di un anno del termine entro il quale le strutture sociosanitarie private si mettano in regola con i sistemi di sicurezza antiincendio secondo le regole.

Ricordiamo inoltre che il provvedimento, così come approvato e modificato nel corso dell'esame in sede referente, tra le disposizioni di maggiore interesse prevede:

- La proroga fino al 31 dicembre 2026 dello scudo penale (art. 5, comma 3, lett. b));
- La proroga fino al 31 dicembre 2026 della mancata applicazione dell'incompatibilità a svolgere attività libero-professionale per conto di strutture private (art. 5, comma 7);
- La proroga fino al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferire incarichi semestrali agli specializzandi (art. 5, comma 8);
- La proroga fino al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferire incarichi ai laureati in medicina anche non specializzati (art. 5, comma 9);
- La proroga fino al 31 dicembre 2026:
 - della misura relativa al conferimento di incarichi semestrali ai dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (ex art. 36 co. 4-bis del DL 73/2022);
 - del trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari fino ai 72 anni per la formazione e il tutoraggio del personale neoassunto e per sopperire alle carenze (ex. art. 1, co. 164-bis, Legge 213/2023), con esclusione della possibilità di trattenere o inserire in servizio docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia (art. 5, commi 10-bis e 10-ter);
- La proroga fino al 31 dicembre 2028 della scadenza del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2023-2025 (art. 5, co 9-bis).

Il DL è stato trasmesso oggi, martedì 24, al Senato per l'approvazione. Farà seguito l'assegnazione alla Commissione Affari Costituzionali. In Commissione si prevede un esame rapido già in giornata, con possibile approdo in Aula nel pomeriggio. La scadenza per la conversione in legge è fissata al 1° marzo.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

